

COMUNE DI BRUSCIANO

Provincia di Napoli



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI.

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 16/09/2014)

L'Assessore ai LL.PP.

Ing. Luigi Marinelli

II SINDACO

avv. Giuseppe Romano

SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e disposizioni introduttive

Art. 2 - Limiti di valore

Art. 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

PARTE II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art. 4 - Lavori, forniture e servizi in economia

Art. 5 - Modalità di affidamento mediante cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

TITOLO III - PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Art. 6 - Interventi eseguiti mediante cottimo fiduciario

Art. 7 - Scelta del contraente

Art. 8 - Forma del cottimo fiduciario

TITOLO IV - NORME DI ESECUZIONE

Art. 9 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza

Art. 10 - Garanzie

Art. 11 - Autorizzazione alla spesa, contabilità, collaudo e pagamenti per i lavori

Art. 12 - Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Notifiche e comunicazioni

Art. 14 - Termini e loro computo

Art. 15 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento e disposizioni introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi del Comune di Brusciano in conformità ai seguenti principi:
 - rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli artt. 329 e ss per i servizi le forniture (di seguito, il "Regolamento attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice.
4. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono al netto dell'I.V.A..

Art. 2

Limiti di valore

1. In esecuzione dell'art. 125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
 - a) per i lavori – Euro 200.000,00.
 - b) per le forniture e i servizi – Euro 207.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).
2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 3 comma 2.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 248 comma 1 primo periodo del codice.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Art. 3

Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto del comma 1 dell'art. 125 del Codice, può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - mediante cottimo fiduciario.

2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

PARTE II SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art. 4 Lavori, forniture e servizi in economia

1. A maggiore specificazione di quanto previsto all'art. 125, comma 6 del Codice, che prevede che: *"I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori."

Di seguito vengono elencati i lavori – in ogni caso riconducibili alle categorie generali sopra enunciate - che possono essere eseguiti in economia:

a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

b. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;

c. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

d. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità.

e. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

f. manutenzione delle opere relative alla viabilità;

g. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali e patrimoniali comunali, in uso al Comune o presi in locazione;

h. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

i. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

j. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa nei limiti dell'importo di cui all'art. 2 del presente Regolamento. È consentito altresì, in relazione agli oggetti delle singole voci di spesa, indicare dei limiti di importo individuati successivamente – senza necessità di modifica del

Regolamento stesso – con deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sulla base delle specifiche esigenze del Comune, prima dell'avvio delle singole procedure di acquisizione.

Entro i limiti di valore indicati al punto precedente, l'acquisizione in economia di forniture e servizi è sempre consentita nelle seguenti ipotesi, previste dall'articolo 125 comma 10 del codice:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”

Art. 5

Modalità di affidamento mediante cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo precedente relative agli oggetti delle voci di spesa ed ai rispettivi limiti di importo, per:

- i lavori fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a);
- i servizi o le forniture fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b);

l'affidamento avviene mediante **cottimo fiduciario** nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente.

2. Entro i limiti specificati negli articoli precedenti, per i lavori, servizi e le forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila) è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio competente, adeguatamente motivato anche in base ad apposita relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, laddove si tratti di persone diverse.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

4. Qualora un intervento da affidare mediante cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o di lavori e forniture, o di lavori e servizi, o di forniture e servizi, si applica la disciplina relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

5. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'art. 4, commi 1 e 2, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da

invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 7 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo art. 6

TITOLO III PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Art. 6

Interventi eseguiti mediante cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del Procedimento procede ad invitare, tramite lettera di invito, almeno 5 operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 5 comma 5 del presente Regolamento ovvero in base all'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'art. 5 comma 6 del presente Regolamento.

2. Gli operatori economici individuati a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario, per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori, saranno invitati con "lettera d'invito" la quale deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche o esecutive e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo - in giorni - di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento di attuazione;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. I lavori da eseguire mediante procedure di cottimo fiduciario sono disposti con determinazione a contrattare del responsabile del Servizio sulla base – ove indispensabile – di progetti tecnici esecutivi o almeno sulla base di computi metrici ed elenchi prezzi.

4. Con la determinazione di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio provvede altresì all'assunzione dell'impegno di spesa e all'approvazione dello schema della lettera di invito.

5. Limitatamente alle forniture ed ai servizi, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 5, del Codice, l'ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibili, anche per la selezione degli operatori economici da invitare.

6. La selezione degli operatori economici di cui ai precedenti commi avviene con il meccanismo della rotazione.

7. Al fine di garantire parità di trattamento, la lettera di invito deve essere inoltrata utilizzando lo stesso mezzo per tutti gli operatori economici invitati, scegliendo uno sei seguenti:

- posta raccomandata;
- posta elettronica certificata;
- via telefax.

Nel caso di lavori d'urgenza di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

8. La presentazione delle offerte deve avvenire a mezzo raccomandata a/r o consegna a mano al protocollo del Comune, in busta sigillata, entro un termine perentorio specificato nella lettera di invito, di regola non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. In casi di procedura accelerata o di motivata urgenza il predetto termine può essere ridotto a 7 (sette) giorni.

9. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un capitolato d'onere a cui la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

Art. 7 **Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera di invito anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria ai sensi dell'art. 125 comma 12, del Codice.

3. L'esito degli affidamenti di lavori di forniture o servizi, attraverso il ricorso alla procedura del cottimo fiduciario, è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.

5. Nel caso di affidamenti di lavori di forniture o servizi, attraverso il ricorso alla procedura del cottimo fiduciario, è redatto un sintetico verbale della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta.

6. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione dei punteggi che hanno determinato l'affidamento.

7. La migliore offerta degli operatori economici invitati può essere assoggettata dal Responsabile del servizio a verifica di congruità ai sensi dell'art. 86 comma 3 del Codice.

8. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione del Responsabile del servizio, con cui è anche assunto l'impegno di spesa.

Art. 8 **Forma del cottimo fiduciario**

1. I contratti affidati mediante cottimo fiduciario sono stipulati per atto pubblico soggetto a registrazione fiscale, con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di contratti

2. Per l'acquisizione di lavori, di servizi e per forniture in economia di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila) si procede a definire i rapporti tra le parti attraverso scrittura privata.

3. In alternativa, i contratti di cui al comma 2 relativi ai lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 5.000,00 (cinquemila) possono essere stipulati mediante scambio di lettere in conformità all'art. 334 comma 2 del Regolamento attuativo, con applicazione in tal caso dell'imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 24 della Tariffa parte II allegata al D.M. 20 agosto 1992.

4. Nel caso di lavori, il contratto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'affidamento e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario, alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio.

TITOLO IV NORME DI ESECUZIONE

Art. 9

Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento attuativo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Il verbale, unitamente ad una perizia estimativa, viene trasmesso all'ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o un tecnico all'uopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento o dal tecnico. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
5. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art. 10

Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario, disciplinate dal presente regolamento, sono tenuti alla presentazione in sede di gara di una "Cauzione provvisoria" di cui all'art. 75 del Codice.
2. I soggetti affidatari sono tenuti alla costituzione di:
 - "Cauzione definitiva" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, a garanzia degli obblighi contrattuali dell'importo del lavoro da effettuarsi con polizza assicurativa o fidejussione bancaria presso Ente assicurativo o Istituto bancario con firma autenticata dal notaio del garante, e con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - "Polizza assicurativa" prevista dall'art.129, comma 1, del D.lvo n.163/2006 per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa e con una estensione della garanzia a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi e responsabilità civile verso terzi, il cui importo è stabilito nella lettera di invito.

Art. 11
Autorizzazione alla spesa, contabilità, collaudo e pagamenti per i lavori

1.L'autorizzazione alla spesa per i lavori in economia viene concessa dal Responsabile del Servizio previa approvazione di propria determinazione a contrarre.

2.Nel caso di affidamenti di lavori attraverso il ricorso alla procedura del cottimo fiduciario prevista all'art. 6 del presente Regolamento, dovranno essere redatti relativamente alla condotta dei lavori, contabilità e collaudo, i documenti tecnico-amministrativi previsti dal Codice.

3.Alla vigilanza e al controllo della corretta esecuzione dei lavori, alla contabilità e alla redazione dei documenti tecnico –amministrativi di al punto precedente, nonché all'accertamento della regolarità di esecuzione ed al rilascio del relativo certificato, provvede il Direttore dei Lavori, all'uopo incaricato dall'amministrazione, e il RUP ognuno per le rispettive competenze. E' consentito il rilascio di regolare esecuzione parziale dei lavori; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.

4.Per i lavori in amministrazione diretta, le annotazioni dei lavori in economia sono effettuate dal direttore dei lavori incaricato dall'Ente, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

5. L'autorizzazione alla spesa per i lavori in economia previsti all'interno dei quadri economici degli interventi compresi nel programma delle OO.PP., viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione.

Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dalla Giunta comunale utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta.

6. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il Responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza.

7. I pagamenti relativi agli affidamenti dei lavori in economia sono disposti nei termini stabiliti dal contratto. La liquidazione dei lavori, a secondo dell'importo appaltato, può avvenire in un'unica soluzione o per stati di avanzamento lavori, previa presentazione di fattura da parte dell'esecutore lavori a seguito di emissione da parte del RUP dei relativi certificati di pagamento.

Lo stato finale dei lavori comprensivo delle eventuali ritenute a garanzia dei lavori, può essere liquidato solo a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori, avente esito positivo.

Le fatture potranno essere liquidate nei termini stabiliti dalla legge, solo se munite del visto di liquidazione del Direttore dei Lavori e del RUP.

8. Per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 10.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori e/o del RUP sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori o del RUP, che tengono conto di ciò

che effettivamente è stato eseguito. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

8. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Art. 12

Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di forniture e servizi in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal Direttore dell'esecuzione.

2. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.

3. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento attuativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto, ovvero tramite telefax o posta elettronica certificata, se l'impresa dispone di una casella P.E.C..

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, mediante consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

3. Anche le comunicazioni del contraente destinate all'ente possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme disposti da leggi e regolamenti.

Art. 14

Termini e loro computo

1. Nel computo dei termini indicati nei contratti di cottimo fiduciario, nelle lettere d'invito, nei Capitolati Speciali, quando il termine è previsto in giorni ed ore si esclude il giorno e l'ora iniziale.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono come giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Art. 15

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. L'art. 11 si applica alle procedure di cottimo fiduciario per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è ancora intervenuta la stipula del relativo contratto.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore quando sarà effettuata la pubblicazione, nella sezione "Albo pretorio on line" e il testo del presente regolamento sarà perennemente pubblicato nel sito istituzionale del Comune (www.comune.brusciano.na.it).